

“Per Chi Crea” 2024 - Domande frequenti

Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?

Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per il Bando 1 “Nuove Opere”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, si veda il punto 3. Per il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6.

Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?

Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ai quali non è richiesto di possedere la partita IVA. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere”, il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come stabilito in tutti al punto 7 (Bando 1: cfr. punti da 7.1 a 7.6; Bando 3: cfr. punto 7; Bando 4: cfr. punti da 7.1 a 7.6), l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.

Possano partecipare ai bandi anche le persone fisiche?

No, la partecipazione delle persone fisiche non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.

Possano partecipare ai bandi anche le ditte/imprese individuali?

No, la partecipazione delle ditte/imprese individuali, in quanto persone fisiche, non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.

Le persone giuridiche aventi sede legale all’estero possono partecipare ai bandi?

No, come previsto dai requisiti di ammissibilità indicati all’art. 3 di tutti i bandi.

Per partecipare ai bandi è obbligatorio essere iscritti alla Camera di Commercio?

No, i requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.

Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?

No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando.

Per partecipare è obbligatorio che il soggetto proponente abbia una data di costituzione anteriore di almeno 3 anni rispetto alla data di pubblicazione dei bandi, ossia rispetto al 16.09.2024?

Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ai quali non è richiesto di possedere tale requisito. Per il Bando 1 “Nuove Opere”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, si veda il punto 3. Per il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, come viene verificato il requisito di ammissibilità relativo alla data di costituzione anteriore di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione dei bandi nel caso di cambio di ragione sociale, forma giuridica, cessione di rami d’azienda, conferimenti, fusioni, ecc.?

Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, il requisito di ammissibilità relativo alla data di costituzione anteriore di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione dei bandi, nel caso di cambio di ragione sociale, forma giuridica, cessione di rami d’azienda, conferimenti, fusioni, ecc., sarà riconosciuto previa la verifica della corrispondenza e del legame tra le diverse

ragioni sociali/organizzazioni indicate dal soggetto proponente sulla base della documentazione che sarà trasmessa da quest'ultimo. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?

Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all'art. 2 di tutti i bandi "Per Chi Crea", conformemente al punto 2.5 dell'Atto di Indirizzo del MiC (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.

È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?

No, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi "Per Chi Crea" non dovrà costituire l'oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere "nuovo" nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse MiC. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero della Cultura, potrà procedere alle opportune verifiche.

È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura i quali tuttavia non sono ancora stati erogati?

No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al MiC di rinuncia a tali contributi. In coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Può partecipare ai bandi un soggetto che in passato è risultato beneficiario di un contributo a valere su passate edizioni del programma "Per Chi Crea" o del programma "Sillumina"?

Sì, come indicato all'art. 2 di ciascun bando, è ammessa la partecipazione anche da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma "Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura" o nell'ambito del programma "Per Chi Crea" (edizione 2018 e/o edizione 2023) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE.

Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?

Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all'art. 2 di ciascun bando. In ogni caso, il soggetto proponente non può presentare più di n. 2 proposte progettuali cumulativamente intese rispetto a tutti i bandi del programma "Per Chi Crea" (edizione 2024).

Diverse organizzazioni aventi il medesimo rappresentante legale possono presentare, cumulativamente e con riferimento all'intero programma "Per Chi Crea", un numero di proposte progettuali superiore a 2?

No, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, con riferimento all'intero programma "Per Chi Crea" (Edizione 2024) il numero massimo di proposte progettuali presentabili da ciascun soggetto proponente è pari a n. 2. Inoltre, al medesimo art. 2 è indicato che, qualora un soggetto proponente risulti essere, rispetto ad un altro soggetto partecipante ai bandi del programma "Per Chi Crea" (Edizione 2024), in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le proposte progettuali presentate dai due soggetti sono imputabili ad un unico centro decisionale, il rispetto del limite massimo di proposte progettuali presentabili è da intendersi riferito alle proposte progettuali presentate da entrambi i soggetti proponenti cumulativamente intese.

Il rappresentante legale del soggetto proponente deve essere under 35 e residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana?

No, i requisiti ipotizzati non sono richiesti dai bandi del programma "Per Chi Crea".

Con riferimento al Bando 1, al Bando 3 e al Bando 4, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?

Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando. L'artista (o il "collettivo") under 35 residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione al progetto di professionalizzazione artistica nel caso del Bando 3, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4).

Cosa si intende per "istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo"?

La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).

Può partecipare al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" una scuola paritaria?

No, come indicato all'art. 3 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente "in forma singola" (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all'art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell'istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall'istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando 2.

Può partecipare al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" un asilo nido o una scuola di infanzia?

No, come indicato all'art. 3 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.

Per i Bandi 1, 3 e 4, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l'erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?

Sì, all'art. 5.1 del Bando 1 "Nuove opere", del Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" e al punto 5.1 delle relative Guide Operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.

Per il Bando 2, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l'erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?

No, come indicato all'art. 5.1 del Bando e al punto 5.1 della relativa Guida Operativa una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dall'istituzione scolastica beneficiaria dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale, o, in alternativa, formalizzata in termini di impegno di spesa.

Lo stesso soggetto proponente può ricevere più di un contributo a valere sui bandi "Per Chi Crea"?

Sì, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali nell'ambito dei bandi del programma "Per Chi Crea", tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto. Resta fermo che, come riportato all'art. 2 di ciascun bando, lo stesso soggetto proponente non può presentare più di n. 2 proposte progettuali cumulativamente intese rispetto a tutti i bandi del programma "Per Chi Crea" (edizione 2024), pena l'esclusione dalla selezione.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali dello stesso soggetto proponente o di soggetti proponenti diversi?

Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno in ogni caso riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell'ambito dello stesso bando nei termini indicati all'art. 2, pena l'esclusione dalla selezione.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, gli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana) che saranno oggetto della proposta progettuale devono essere in possesso di partita iva?

No, i bandi non prevedono tale obbligo.

Cosa si intende per artista (o studente nel caso del Bando 2) «di età non superiore ai 35 anni»?

Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, con il termine artista (o studente nel caso del Bando 2) «di età non superiore ai 35 anni» si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi, ovvero al 30.10.2024.

È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) con cittadinanza non italiana?

Sì, purché tali artisti (o studenti nel caso del Bando 2) siano residenti in Italia. Come previsto all'art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana.

È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età inferiore ai 18 anni?

Sì, purché tali artisti (o studenti nel caso del Bando 2) siano residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana, come indicato all'art. 2 dei bandi del programma “Per Chi Crea”.

Come deve essere applicato il vincolo dell'80% degli artisti componenti del “collettivo” under 35 e residenti in Italia oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana?

Laddove nei bandi sia presente l'obbligo per cui almeno l'80% dei componenti di un “collettivo” deve avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia oppure essere residente all'estero ma con cittadinanza italiana, e qualora l'applicazione della percentuale dell'80% dia luogo a un numero non intero, il numero di componenti del “collettivo” che dovranno avere obbligatoriamente un'età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia oppure essere residenti all'estero ma con cittadinanza italiana viene calcolato arrotondando il risultato all'intero più vicino. Ad esempio, nel caso di un “collettivo” composto da 3 componenti, l'80% equivale a 2,4 componenti; arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana obbligatori è 2. Nel caso di un “collettivo” composto da 2 componenti, l'80% equivale a 1,6 componenti; in questo caso, arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana obbligatori è 2.

Nel caso di assegnazione del contributo, è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto?

No, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto. Come indicato all'art. 13 di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, è consentito anche l'utilizzo di uno o più conti correnti già esistenti intestati al soggetto beneficiario.

Tra le spese ammissibili è possibile includere l'IVA?

Come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative Guide Operative, l'IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” per il soggetto proponente.

Possono rientrare tra le spese ammissibili eventuali interessi debitori od oneri finanziari di altra natura sostenuti dal soggetto beneficiario per la copertura delle spese progettuali?

No, come indicato all'art. 5.2 dei bandi del programma "Per Chi Crea" tali spese non sono ammissibili.

Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l'erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?

In relazione al Bando 1 "Nuove opere", al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti" e al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", come previsto all'art. 10 di ciascuno dei suddetti bandi, ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l'eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", come previsto all'art. 10 del Bando, ai fini dell'erogazione del contributo l'istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all'importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l'articolazione per macro-voci di spesa riportata in sede di candidatura nello schema presente allo step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale www.bandiperchicrea.it o secondo l'articolazione per macro-voci di spesa successivamente modificata in base alle regole previste nelle Guide Operative allegate a ciascun bando.

Quando avrà luogo, per i soggetti beneficiari, l'erogazione del saldo finale del contributo?

L'erogazione del saldo finale del contributo avverrà a seguito della trasmissione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione obbligatoria indicata all'art. 11 dei bandi del programma "Per Chi Crea", secondo le tempistiche ivi indicate, e previa la verifica di tale documentazione da parte di SIAE.

Un'associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?

Sì, ad eccezione del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 3 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.

Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?

Sì, ad eccezione del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 3 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.

È possibile presentare un progetto cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?

Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, l'artista under 35 e residente in Italia (o residente all'estero ma con cittadinanza italiana) sul quale è incentrata la proposta progettuale può essere anche il rappresentante legale del soggetto proponente?

Sì.

In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l'arte circense/l'arte di strada?

Un progetto riguardante l'arte circense/l'arte di strada può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante opere di videoarte o videomapping?

Un progetto riguardante opere di videoarte o videomapping può essere candidato nel settore Arti visive, performative e multimediali, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l'opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?

Un progetto riguardante l'opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, gli eventuali turnisti/musicisti che affiancheranno l'artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale devono essere under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana)?

No, come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2.5 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", nel caso in cui il progetto riguardi un artista singolo under 35 residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana, tale artista potrà essere affiancato da turnisti/musicisti professionisti di qualsiasi età o residenza/cittadinanza. Il vincolo che prevede che almeno l'80% dei soggetti sia under 35 e residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana si applica infatti esclusivamente ai "collettivi" stabili quali band, ensemble od orchestre.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, il repertorio discografico degli artisti proposti può essere inviato sia in formato audio sia in formato video?

Sì, resta inteso che, come indicato all'art. 7.5 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 7.5 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", non è ammessa la trasmissione di documentazione tramite link.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, il management o il personale tecnico coinvolto nella realizzazione della proposta progettuale deve essere composto da soggetti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana)?

No, tali requisiti riguardano esclusivamente l'artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, è possibile presentare un progetto che prevede che gli artisti under 35 sui quali è incentrata la proposta progettuale non ricevano alcun compenso per la realizzazione del progetto?

No, come indicato all'art. 2 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", agli artisti interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana sui quali è incentrata la Proposta progettuale dovrà essere garantito specifico compenso economico nell'ambito del budget del progetto pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto.

Con riferimento ai bandi 2, 3 e 4, in quale periodo potranno essere realizzati i progetti?

Come indicato all'art. 6 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", del Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti" e del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori e dovranno concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie medesime e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE.

Con riferimento ai bandi 2 e 3, i docenti e/o le altre figure professionali che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto possono essere over 35 o con cittadinanza straniera?

Sì, il Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" e il Bando 3 "Professionalizzazione artistica" non prevedono limitazioni a riguardo. I docenti e/o le altre figure professionali che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto potranno essere di qualsiasi età e/o residenza/cittadinanza.

È possibile partecipare ai bandi del programma "Per Chi Crea" con una proposta progettuale multidisciplinare, ovvero riguardante più settori artistici?

No, come indicato all'art. 6 di ciascun bando non sono ammesse proposte progettuali "multidisciplinari", pena l'esclusione dalla selezione. Ciascuna proposta progettuale potrà pertanto riguardare un unico settore artistico tra quelli di intervento di ciascun bando.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, nel caso in cui il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, quale occorre indicare in sede di candidatura?

Qualora il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, l'indicazione è di inserire il codice ATECO più pertinente al bando, purché questo sia verificabile dal certificato di attribuzione della partita IVA o, qualora il soggetto proponente sia iscritto al Registro delle Imprese, dalla Visura Camerale.

Sono ammissibili eventuali spese effettuate in paesi esteri o a favore di soggetti aventi sede legale all'estero?

Sì, purché rispettino i principi di ammissibilità della spesa e le tipologie di spese ammissibili indicati all'art. 5 di tutti i bandi, nonché le regole di rendicontazione indicate al paragrafo 5.2 delle Guide Operative in allegato a ciascun bando.

È possibile inserire nel budget un valore figurativo dell'utilizzo di spazi o attrezzature di proprietà del soggetto proponente?

Sì, come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al paragrafo 5.2 delle Guide Operative in allegato a ciascun bando, le spese connesse all'utilizzo di spazi o attrezzature del soggetto proponente possono essere inserite nella voce "Spese generali" nello schema di budget da presentare in sede di candidatura. Si ricorda che le "Spese generali" saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà necessario, pertanto, produrre documentazione contabile giustificativa.

Quali sono le categorie di spesa che rientrano nelle "spese generali"?

Come indicato al paragrafo 5.2 delle Guide Operative in allegato a ciascun bando, rientrano nelle spese generali le seguenti tipologie di spesa: affitti, condominio, manutenzione ordinaria, riscaldamento, condizionamento e pulizia dell'immobile sede del soggetto beneficiario; energia, acqua e gas dell'immobile sede del soggetto beneficiario; cancelleria e stampati; spese assicurative; spese postali, spese telefoniche e collegamenti telematici; spese varie di gestione (altre spese non direttamente riferibili al progetto). Le spese generali saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà necessario, pertanto, produrre documentazione contabile giustificativa.

Al termine dei progetti è possibile rendicontare contributi "in natura" o sponsorizzazioni tecniche?

No, come indicato all'art. 4 di tutti i bandi, in sede di rendicontazione delle spese progettuali non saranno rendicontabili supporti o contributi "in natura" (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).

Al contributo erogato da SIAE nell'ambito dei bandi del programma "Per Chi Crea" sarà applicata l'IVA?

No, come indicato al paragrafo 3.1 delle Guide Operative in allegato a ciascun bando, il contributo erogato da SIAE nell'ambito dei bandi del programma "Per Chi Crea" è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA per assenza del presupposto oggettivo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 633/72.

Al contributo erogato da SIAE nell'ambito dei bandi del programma "Per Chi Crea" sarà applicata una ritenuta fiscale?

Al contributo erogato da SIAE nell'ambito dei bandi del programma "Per Chi Crea" verrà applicato il trattamento fiscale che sarà dichiarato dal soggetto beneficiario in occasione della sottoscrizione della Convenzione. In particolare, ove previsto, verrà applicata la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Cosa si intende per soggetto "terzo indipendente" con riferimento al soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che dovrà occuparsi di certificare il rendiconto delle spese del progetto?

Per soggetto "terzo indipendente" si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).

Il commercialista del soggetto beneficiario può svolgere la funzione di "revisore" ai fini della certificazione del rendiconto delle spese del progetto?

Come indicato all'art. 11 di tutti i bandi del programma "Per Chi Crea", il rendiconto delle spese del progetto dovrà essere certificato da un soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti. Per soggetto "terzo indipendente" si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.). Il commercialista del soggetto beneficiario potrà pertanto svolgere tale funzione se privo di legami diretti con il soggetto beneficiario.

Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la fotografia?

Risposta: Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la street art?

Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la scultura?

Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa l'arte tessile?

Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, qual è la corretta modalità, qualora consentito dai bandi, per rendicontare il lavoro svolto dai rappresentanti legali del soggetto beneficiario?

Un rappresentante legale del soggetto beneficiario può ricevere un compenso per la realizzazione del progetto a condizione di aver formalizzato la propria posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione con il soggetto beneficiario. In tal modo, in fase di rendicontazione, il soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti incaricato di certificare il Rendiconto dettagliato delle spese effettuate dal soggetto beneficiario (art. 11 dei bandi) sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte dal tale rappresentante legale. A seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.

Sono ammissibili le spese per la progettazione, il monitoraggio e la gestione del progetto?

Sì, tali spese sono ammissibili purché rispettino quanto previsto all'art. 5 di ciascun bando.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, è obbligatorio inviare in sede di candidatura copia del contratto o lettera di impegno precontrattuale sottoscritto tra soggetto proponente e l'artista/gli artisti under 35 proposto/i?

Sì, come indicato all'art. 7 del Bando 1 "Nuove opere" e del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" per ciascun settore artistico di intervento dei bandi.

È possibile partecipare ai bandi 1 e 4 con un progetto che prevede che l'artista/gli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana) vengano individuati solo successivamente alla presentazione della proposta progettuale?

No, il Bando 1 "Nuove opere" e il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" prevedono che l'artista/gli artisti under 35 e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana siano già individuati in sede di presentazione della proposta progettuale. Peraltro, come indicato all'art. 9 del Bando 1 e del Bando 4, in sede di valutazione delle Proposte progettuali, un apposito criterio di valutazione è costituito dalla qualità ed esperienza dell'artista/degli artisti proposto/i.

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", la nuova opera che sarà realizzata tramite il progetto potrà essere sottoposta a licenza Creative Commons?

No, non è possibile partecipare al Bando 1 "Nuove opere" con un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera che sarà sottoposta a licenza Creative Commons poiché fuori dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di diritto d'autore, cui è espressamente ancorato l'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202) che istituisce i bandi del programma "Per Chi Crea".

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", è possibile avviare la produzione della nuova opera oggetto della proposta progettuale prima della pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?

Come indicato all'art. 6 del Bando 1 "Nuove opere", tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dalla data di pubblicazione del Bando medesimo (ovvero dal 16.09.2024) e dovranno concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori e, in ogni caso, secondo le tempistiche

che saranno concordate con SIAE. Resta inteso, pena l'esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, che la pubblicazione o presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere finanziate dal Bando dovrà avvenire non prima del 14.03.2025, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.

Il Bando 1 "Nuove opere", settore Musica, è riservato esclusivamente alle case discografiche?

No, non solo. Come indicato all'art. 3.5 del Bando 1 "Nuove opere", nel settore Musica possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II; Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità elencati allo stesso art. 3.5. Tra questi vi è lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica.

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere" è possibile applicare un prezzo di vendita per la fruizione della nuova opera che sarà realizzata?

Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", la nuova opera dell'artista under 35 oggetto della proposta progettuale dovrà essere un'opera prima?

No, il Bando 1 "Nuove opere" prevede esclusivamente che l'opera oggetto della proposta progettuale abbia "carattere inedito", ovvero, come indicato all'art. 2 del Bando, la cui pubblicazione o diffusione al pubblico dovrà avvenire, pena l'esclusione, non prima del 14.03.2025, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", la nuova opera dell'artista under 35 oggetto della proposta progettuale può essere un'opera prima?

Sì, il Bando non prevede l'obbligo che l'artista under 35 abbia già pubblicato/realizzato opere in passato.

Con riferimento al Bando 1, è possibile in fase di realizzazione del progetto sostituire gli artisti under 35 sui quali è incentrata la Proposta progettuale con altri artisti aventi i medesimi requisiti?

Come indicato all'art. 2 del Bando 1 "Nuove opere" e al paragrafo 2.3 della relativa Guida Operativa, in sede di attuazione dei progetti, saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione esclusivamente nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di "collettivi" di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.); in tali casi saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale nel limite del 20% del numero complessivo di artisti che compongono il singolo "collettivo", purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana (minimo l'80% dei componenti di ciascun "collettivo"); viceversa, non saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di artisti singoli, pena la revoca del contributo.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, la nuova produzione discografica che sarà realizzata mediante il progetto dovrà essere obbligatoriamente prodotta in formato fisico (ad es., CD, vinile)?

No, come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", settore Musica, la nuova produzione discografica dovrà essere distribuita su piattaforme digitali (o per vendita in formato "fisico" o per vendita in formato digitale) ed eventualmente presso negozi di dischi o canali di vendita analoghi. La "stampa" della produzione discografica in formato fisico (ad es., CD, vinile) non è pertanto obbligatoria.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile pubblicare dei brani singoli prima di pubblicare l'intera nuova produzione discografica prevista dal progetto di cui tali brani singoli saranno parte integrante?

Sì, purché, come indicato all'art. 6 del Bando 1 "Nuove opere", tale pubblicazione avvenga non prima del 14.03.2025, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione o la revoca del contributo.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani già pubblicati in passato che saranno reinterpretati dall'artista under 35 oggetto della proposta progettuale?

No. Come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica avente carattere inedito, ovvero contenente esclusivamente brani non ancora pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, è possibile presentare una proposta progettuale incentrata su un gruppo musicale formatosi da poco tempo o appositamente costituito?

Sì, purché tale gruppo musicale (ad es., band, ensemble od orchestre) rispetti il requisito indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2.5 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" che prevede che almeno l'80% dei componenti delle singole band, ensemble od orchestre dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia oppure essere residente all'estero ma con cittadinanza italiana.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, la proposta progettuale può riguardare un artista/"collettivo" under 35 che è già stato oggetto in passato di una proposta progettuale che ha ottenuto un contributo nell'ambito del programma Per Chi Crea?

Sì, i bandi non prevedono limitazioni a riguardo.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, gli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana) che saranno oggetto della proposta progettuale devono essere iscritti a SIAE?

No, i bandi non prevedono tale obbligo.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, è previsto un limite massimo da rispettare in sede di definizione del costo complessivo del progetto?

No, il Bando 1 "Nuove opere", il Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti" e il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevedono un limite massimo relativamente al costo complessivo del progetto. Viceversa, tutti i bandi prevedono un limite massimo del contributo richiedibile a SIAE per ciascuna proposta progettuale. Tale limite è indicato all'art. 4 di ciascun bando. Si ricorda, inoltre, che al termine dei progetti, come indicato all'art. 4 di ciascun bando, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi "in natura" (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, è obbligatorio prevedere un costo complessivo del progetto superiore al contributo richiesto a SIAE?

No, come indicato all'art. 4 del Bando 1 "Nuove opere", del Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti" e del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", il contributo assegnato da SIAE potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. L'eventuale cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente, con risorse proprie o di soggetti terzi, non è dunque obbligatorio ma costituirà elemento di premialità nell'ambito della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione, come specificato all'art. 9 di ciascun bando. Resta inteso che, in tutti i casi, al termine del progetto, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi "in natura" (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, sono ammissibili spese riguardanti il compenso (o viaggio, vitto e alloggio) di eventuali turnisti/musicisti che affiancheranno l'artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale?

Sì, tali spese sono ammissibili purché rispettino quanto previsto all'art. 5 del Bando 1 "Nuove opere" o del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale".

Con riferimento al Bando 1, settori Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza e Teatro, la prima presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere che saranno realizzate può essere effettuata all'estero?

Sì, il Bando 1 "Nuove opere" non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 1, settore Arti visive, performative e multimediali, la proposta progettuale può essere incentrata sul curatore?

No. Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", settore Arti visive, performative e multimediali, le proposte progettuali dovranno essere incentrate sull'artista (gli artisti nel caso di "collettivi") cui l'opera è direttamente attribuibile a seconda dell'ambito artistico di riferimento (ad es., lo scultore nel caso di opere scultoree, il fotografo nel caso di opere fotografiche, ecc.). Il curatore non può costituire pertanto l'artista sul quale può essere incentrata la proposta progettuale.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, la produzione della nuova opera discografica dovrà essere regolata mediante un contratto "in casting" o mediante un contratto di licenza con l'artista under 35?

Il Bando 1 "Nuove opere" non prevede indicazioni specifiche a riguardo, fermo restando che, come previsto all'art. 2.5 del Bando medesimo, all'artista under 35 sul quale sarà incentrata la proposta progettuale dovrà essere garantito specifico compenso economico nell'ambito del budget del progetto pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, i brani che saranno inclusi nella nuova produzione discografica devono essere necessariamente composti dall'artista under 35 oggetto della proposta progettuale?

No. Il Bando non prevede tale obbligo.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da un autore over 35 che saranno interpretati dall'artista under 35 oggetto della proposta progettuale?

Sì, come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", l'autore dei brani che saranno inseriti nella nuova produzione discografica potrà essere di qualsiasi età o residenza/cittadinanza.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da più autori diversi?

Sì, il Bando 1 "Nuove opere" non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da un autore under 35 ma che saranno interpretati ed eseguiti da un artista over 35?

No, come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica il cui contenuto dovrà essere eseguito, interpretato (ed eventualmente composto) da un artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana (nel caso di band, gruppi musicali, ensemble od orchestre, almeno l'80% dei componenti dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia oppure essere residente all'estero ma con cittadinanza italiana).

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, l'artista under 35 sul quale è incentrata la proposta progettuale può essere un compositore o un direttore di orchestra, anziché l'orchestra che eseguirà i brani?

No, come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica il cui contenuto dovrà essere eseguito, interpretato (ed eventualmente composto) da un artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana (nel caso di band, gruppi musicali, ensemble od orchestre, almeno l'80% dei componenti dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia oppure essere residente all'estero ma con cittadinanza italiana). Anche con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", l'artista o "collettivo" under 35 sul quale è incentrato il progetto di tour/circuitazione oppure di

festival/rassegna è costituito dall'esecutore dei brani (nel caso di band, gruppi musicali, ensemble od orchestre, almeno l'80% dei componenti dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia oppure essere residente all'estero ma con cittadinanza italiana).

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente uno o più brani già pubblicati prima della pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?

No. Come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica avente carattere inedito, ovvero contenente esclusivamente brani non ancora pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali. In particolare, come indicato all'art. 6 del Bando 1 "Nuove opere", la pubblicazione o presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere finanziate dal Bando dovrà avvenire non prima del 14.03.2025, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione o la revoca del contributo.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani già depositati alla SIAE?

Sì, purché come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", tali brani abbiano carattere inedito, ovvero non siano mai stati pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali. In particolare, come indicato all'art. 6 del Bando 1 "Nuove opere", la pubblicazione o presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere finanziate dal Bando dovrà avvenire non prima del 14.03.2025, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione o la revoca del contributo.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, è possibile inviare dei "provini" dei brani degli artisti under 35 proposti, anziché produzioni discografiche già pubblicate?

Sì, nel caso in cui l'artista/gli artisti o il gruppo musicale/gruppi musicali proposto/i non abbiano mai pubblicato una produzione discografica è possibile inviare brani anche sotto forma di "provini" mai pubblicati.

Con riferimento al Bando 1, è possibile realizzare la nuova opera in co-produzione con altri soggetti?

La partecipazione al Bando 1 "Nuove opere", per tutti i settori, è ammessa esclusivamente in forma singola. Tuttavia questo non esclude che alla produzione della nuova opera partecipino anche altri soggetti, oltre al soggetto beneficiario del contributo SIAE. Resta inteso che in sede di rendicontazione finale, le spese effettuate, con riferimento al costo totale del progetto (inclusa l'eventuale quota di co-finanziamento) presentato in sede di candidatura, per essere ammissibili dovranno risultare intestate esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile stipulare contratti con soggetti terzi per la licenza e distribuzione della nuova produzione discografica?

La partecipazione al Bando 1 "Nuove opere", per tutti i settori, è ammessa esclusivamente in forma singola. Tuttavia questo non esclude che, per quanto riguarda il settore Musica, alla produzione o distribuzione della nuova produzione discografica partecipino anche altri soggetti, oltre al soggetto beneficiario del contributo SIAE. Resta inteso che in sede di rendicontazione finale, le spese effettuate, con riferimento al costo totale del progetto (inclusa l'eventuale quota di co-finanziamento) presentato in sede di candidatura, per essere ammissibili dovranno risultare intestate esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo.

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", settore Musica, il progetto può prevedere la realizzazione di uno o più videoclip relativi a uno o più brani che saranno contenuti nella nuova produzione discografica?

Sì, le spese previste per la produzione del/i videoclip possono essere inserite alla sotto-voce "B4. Spese per realizzazione di altro materiale promozionale" dello schema di budget da presentare in sede di candidatura (step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale dedicato disponibile sul sito web www.bandiperchicrea.it).

Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, il progetto può prevedere la realizzazione di una o più date promozionali dedicate alla presentazione della nuova produzione discografica?

Sì, le spese previste per tali eventi possono essere inserite alla sotto-voce “B5. Spese per eventuali eventi di presentazione dell’opera” dello schema di budget da presentare in sede di candidatura (step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale dedicato disponibile sul sito web www.bandiperchicrea.it).

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, le spese relative al compenso per l’autore dei brani che saranno interpretati dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale sono ammissibili?

Sì, tali spese sono ammissibili purché rispettino quanto previsto all’art. 5 del Bando 1 “Nuove opere”.

Con riferimento al Bando 1, qual è il periodo temporale di ammissibilità delle spese?

Come indicato all’art. 5.1 del Bando 1 “Nuove opere”, saranno considerate ammissibili spese effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando (16.09.2024) e il termine fissato entro il quale devono essere trasmesse le rendicontazioni finali, vale a dire entro 60 giorni dal termine dei progetti.

Con riferimento ai bandi 2, 3 e 4, qual è il periodo temporale di ammissibilità delle spese?

Come indicato all’art. 5.1 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, del Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, saranno considerate ammissibili spese effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori e il termine fissato entro il quale devono essere trasmesse le rendicontazioni finali, vale a dire entro 60 giorni dal termine dei progetti.

Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, può partecipare al bando un soggetto che è attualmente beneficiario di “contributi automatici” (ex artt. 23, 24, e 25 L. 14 novembre 2016, n. 220) del Ministero della Cultura?

Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all’art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, conformemente al punto 2.5 dell’Atto di Indirizzo del MiC (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.

Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata la prima istanza della domanda di tax credit al MiC, ottenendo esito positivo?

No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al MiC di rinuncia al diritto di presentare l’istanza finale relativa al tax credit in oggetto. In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte del MiC eventualmente anche sotto forma di tax credit?

No. In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 11.06.2024 N. 202), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera cinematografica e assimilata la cui sceneggiatura (o il cui soggetto) hanno ricevuto precedentemente un contributo del Ministero della Cultura afferente allo sviluppo dell’opera?

Sì, purché l’opera abbia carattere inedito secondo quanto indicato all’art. 2.2 del Bando e purché le attività (e le relative spese) di produzione previste dal progetto presentato in sede di candidatura al Bando 1 “Nuove opere” non costituiscano l’oggetto dei contributi assegnati dal Ministero della Cultura.

Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova opera cinematografica o assimilata la cui regia sarà affidata a un artista over 35 e/o con cittadinanza straniera?

No, come indicato all’art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata la cui regia dovrà essere effettuata da un artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia o residente all’estero ma con

cittadinanza italiana (nel caso di opere a regia collettiva l'80% dei registi coinvolti dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia oppure essere residente all'estero ma con cittadinanza italiana).

Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è prevista una durata minima o massima per la nuova opera cinematografica o assimilata?

No, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera diversa da un lungometraggio (ad es., serie tv, cortometraggio)?

Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.

È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera di animazione?

Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.

È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di un podcast o video podcast?

No. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione. Non sono ammessi progetti riguardanti la produzione di podcast o video podcast in quanto il podcasting è una forma di utilizzazione online.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Danza, quali sono le figure del “cast artistico” che rientrano nel conteggio dell'80% di soggetti under 35 e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana?

Come previsto all'art. 2.3 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 2.3 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” per il settore Danza, per “cast artistico” si intende esclusivamente l'insieme del/dei coreografo/i e dei danzatori coinvolti nel progetto.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Danza, qualora il coreografo dell'opera sia anche uno dei danzatori, lo stesso va contato due volte nel conteggio dell'80% di under 35?

Sì.

Con riferimento al Bando 1, settore Danza, è ammissibile un progetto di realizzazione di una nuova opera coreografica che preveda l'utilizzo di musiche non inedite?

Sì, purché la coreografia sulla quale è basata l'opera sia inedita. Infatti, come indicato all'art. 2.3 del Bando 1 “Nuove opere”, per il settore Danza, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera coreografica che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a una coreografia che non sia mai stata rappresentata in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibile dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.

Con riferimento al Bando 1, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte di enti pubblici diversi dal Ministero della Cultura o da parte di soggetti privati?

Sì, purché l'opera oggetto della proposta progettuale abbia “carattere inedito”, secondo quanto indicato all'art. 2 del Bando 1 “Nuove opere” per ciascun settore artistico. Resta inteso che, come indicato all'art. 4 del Bando 1 “Nuove opere”, al termine del progetto, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con

riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell'eventuale quota di cofinanziamento, con risorse proprie o di soggetti terzi, prevista in sede di proposta progettuale.

È possibile partecipare al Bando 1, settore Libro e lettura, con una proposta progettuale riguardante la realizzazione di libri illustrati, narrativa illustrata o albi illustrati per bambini o ragazzi?

Sì, fermo restando quanto previsto all'art. 2.4 del Bando 1 "Nuove opere" per il settore Libro e lettura.

È possibile partecipare al Bando 1, settore Libro e lettura, con un progetto riguardante la realizzazione di un audiolibro o audiodramma?

Sì, fermo restando quanto previsto all'art. 2.4 del Bando 1 "Nuove opere" per il settore Libro e lettura.

È possibile partecipare ai bandi 1 e 4, nel settore Libro e lettura, con una proposta progettuale riguardante la realizzazione o presentazione al pubblico di un'opera a fumetti?

Sì. Come indicato all'art. 2.4 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2.4 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", alla categoria Libri e Lettura sono ammessi esclusivamente progetti riguardanti la realizzazione o presentazione al pubblico di prodotti editoriali, di narrativa, anche per ragazzi (inclusi graphic novel, libri illustrati e fumetti), e di saggistica, aventi contenuti di valore artistico-culturale. Viceversa, non sono ammessi progetti riguardanti la presentazione al pubblico di: monografie di ricerca e libri di testo scolastici o universitari; opere destinate alla propaganda politica ed elettorale, sindacale, delle associazioni di categoria e quelle rivolte al proselitismo di tipo religioso di ogni credo.

È possibile partecipare ai bandi 1 e 4, nel settore Libro e lettura, con una proposta progettuale riguardante la realizzazione o presentazione al pubblico di libri illustrati, narrativa illustrata o albi illustrati per ragazzi?

Sì. Come indicato all'art. 2.4 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2.4 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", alla categoria Libri e Lettura sono ammessi esclusivamente progetti riguardanti la realizzazione o presentazione al pubblico di prodotti editoriali, di narrativa, anche per ragazzi (inclusi graphic novel, libri illustrati e fumetti), e di saggistica, aventi contenuti di valore artistico-culturale. Viceversa, non sono ammessi progetti riguardanti la presentazione al pubblico di: monografie di ricerca e libri di testo scolastici o universitari; opere destinate alla propaganda politica ed elettorale, sindacale, delle associazioni di categoria e quelle rivolte al proselitismo di tipo religioso di ogni credo.

Con riferimento al Bando 1, settore Libro e lettura, è possibile presentare un progetto che prevede la realizzazione di più nuove opere letterarie?

Sì, come indicato all'art. 2.4 del Bando 1 "Nuove opere", il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una o due nuove opere letterarie la cui realizzazione sarà effettuata da uno o più autori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana. Nel caso di progetti che prevedono la realizzazione di due nuove opere, le due opere oggetto della proposta progettuale potranno essere anche riferite al medesimo autore under 35 residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana oppure a due autori under 35 diversi. Come indicato all'art. 4 del Bando, alle proposte progettuali che prevedono la realizzazione di due nuove opere potrà essere assegnato un contributo massimo pari a € 40.000,00. Viceversa, alle proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una sola nuova opera potrà essere assegnato un contributo massimo pari a € 20.000,00.

Con riferimento al Bando 1, settore Libro e lettura, è possibile presentare un progetto che prevede la realizzazione di una sola nuova opera letteraria?

Sì, come indicato all'art. 2.4 del Bando 1 "Nuove opere", il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una o due nuove opere letterarie la cui realizzazione sarà effettuata da uno o più autori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana. Come indicato all'art. 4 del Bando, alle proposte progettuali che prevedono la realizzazione di due nuove opere potrà essere assegnato un contributo massimo pari a € 40.000,00. Viceversa, alle proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una sola nuova opera potrà essere assegnato un contributo massimo pari a € 20.000,00.

Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un'opera teatrale basata su un testo che in passato sia già stato pubblicato, ma mai rappresentato né in Italia né all'estero?

Come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 "Nuove opere", settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere

inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibile dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali. Sono pertanto considerate "inedite" le opere il cui testo è stato già pubblicato ma mai rappresentato né in Italia né all'estero.

Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un'opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato, ancorché in forma parziale o in presenza di un numero esiguo di persone?

No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 "Nuove opere", settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibile dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Teatro, qualora il regista dell'opera sia anche uno degli attori, lo stesso va contato due volte nel conteggio dell'80% di under 35?

Si.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Teatro, quali sono le figure del "cast artistico" che rientrano nel conteggio dell'80% di soggetti under 35 e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana?

Come previsto all'art. 2.6 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2.6 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" per il settore Teatro, per "cast artistico" si intende esclusivamente l'insieme del/dei regista/i e degli attori coinvolti nel progetto.

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", settore Teatro, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione teatrale il cui testo sia di un autore over 35 e/o con cittadinanza straniera?

Sì, purché l'opera venga messa in scena da un "cast artistico" (regista/i e attori) composto per almeno l'80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana.

Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto di realizzazione di una nuova opera teatrale che preveda l'utilizzo di musiche non inedite?

Sì, purché il testo sul quale è basata l'opera sia inedito. Infatti, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 "Nuove opere", per il settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibile dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.

Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, le spese relative al compenso per il drammaturgo della nuova opera teatrale sono ammissibili?

Sì, tali spese sono ammissibili purché rispettino quanto previsto all'art. 5 del Bando 1 "Nuove opere".

Con riferimento al Bando 1, settori Teatro e Danza, sono ammesse le spese per repliche successive alla prima messa in scena dell'opera?

Sì, tali spese sono ammissibili purché siano relative ad attività descritte all'interno del progetto approvato dalla Commissione e purché rispettino quanto previsto all'art. 5 del Bando 1 "Nuove opere".

Può partecipare al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" un soggetto privato?

No, come indicato all'art. 3 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente "in forma singola" (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all'art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell'istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del

progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall'istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando 2.

Può partecipare al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" una scuola comunale?

No, come indicato all'art. 3 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.

Può partecipare al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" un Conservatorio di musica (AFAM)?

No, come indicato all'art. 3 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente "in forma singola" (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all'art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell'istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall'istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando 2.

Con riferimento al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", è possibile presentare un progetto che coinvolga gli alunni della scuola di infanzia?

No, come indicato all'art. 2 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", sono ammessi esclusivamente proposte progettuali che coinvolgano, in qualità di destinatari finali, gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana.

Con riferimento al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", i minimo 45 studenti destinatari delle attività formative devono partecipare a tutte le ore di formazione previste dal progetto?

No, come indicato all'art. 2 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", i minimo n. 45 studenti che dovranno partecipare alle attività di formazione previste dal progetto, potranno partecipare a tutte o a parte delle ore di formazione che saranno complessivamente previste.

Con riferimento al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", è previsto un tasso minimo di presenza che deve essere rispettato dagli studenti che parteciperanno alle attività di formazione previste dal progetto?

No. Come indicato all'art. 2 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", i minimo n. 45 studenti che dovranno partecipare alle attività di formazione previste dal progetto, potranno partecipare a tutte o a parte delle ore di formazione che saranno complessivamente previste. Inoltre, in fase di realizzazione dei progetti, saranno ammesse proposte di variazione che prevedano la riduzione del numero degli studenti coinvolti nelle attività di formazione e promozione culturale rispetto a quanto previsto nella Proposta progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione, nel limite del 20% rispetto al numero di studenti previsto, fermo restando che alle attività di formazione dovrà essere comunque garantita la partecipazione complessivamente intesa di minimo n. 45 studenti.

Con riferimento al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", le attività di formazione potranno avere durata superiore a 60 ore?

Sì. Le attività di formazione previste dal progetto potranno avere una durata anche superiore a quella minima prevista dal Bando.

Con riferimento al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", le attività di formazione e promozione culturale previste dal progetto devono necessariamente svolgersi all'interno del contesto e/o dell'orario scolastico?

No. Come indicato all'art. 2 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", le attività di formazione e promozione culturale previste dai progetti potranno svolgersi anche al di fuori del contesto e dell'orario scolastico.

Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è previsto un numero minimo di ore da effettuare con riferimento alle “iniziative e attività di promozione culturale”?

No, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo. Si rappresenta in proposito che, come indicato all’art. 2 del Bando, le iniziative e attività di promozione culturale dovranno essere aggiuntive rispetto al percorso formativo-creativo previsto dal progetto, pertanto non potranno rientrare nel conteggio delle ore di formazione.

Con riferimento al Bando 2, i docenti e/o le altre figure professionali che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto devono essere già individuati in sede di candidatura?

Non necessariamente. In sede di presentazione della proposta progettuale, le istituzioni scolastiche proponenti dovranno fornire il nominativo dei docenti e/o delle altre figure professionali (ad es., formatori, tutor, ecc.) che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto solo se già individuati (ad es., personale docente interno). Nel caso contrario, le istituzioni scolastiche proponenti dovranno indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e le attività progettuali specifiche per le quali se ne prevede l’impiego.

Con riferimento al Bando 2, gli accordi di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o private di settore devono essere stipulati già in sede di candidatura?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno eventualmente prevedere il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private di settore, ovvero di organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico sul quale sarà incentrata la proposta progettuale (ad es., fondazioni o associazioni culturali, conservatori, teatri, scuole di musica, danza, arte, ecc.), le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando. Il coinvolgimento di tali organizzazioni non è obbligatorio. Qualora previsto, e solo in tale caso, il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e/o private di settore sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio da parte della Commissione di valutazione nell’ambito della valutazione di merito, secondo quanto indicato all’art. 9 del Bando. A tal fine, in sede di candidatura al Bando, il coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e/o private di settore, se previsto, dovrà essere obbligatoriamente documentato dall’istituzione scolastica proponente mediante l’invio di lettere di intenti, manifestazioni di interesse, accordi, contratti, protocolli o altro appositamente sottoscritti dalle organizzazioni indicate dall’istituzione scolastica proponente recanti esplicito riferimento al progetto presentato in sede di candidatura al Bando. In mancanza di tale documentazione, il coinvolgimento di tali organizzazioni non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, gli accordi di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o private di settore possono essere a titolo oneroso?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno eventualmente prevedere il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private di settore, ovvero di organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico sul quale sarà incentrata la proposta progettuale (ad es., fondazioni o associazioni culturali, conservatori, teatri, scuole di musica, danza, arte, ecc.), le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando.

Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, per la realizzazione del progetto la scuola può erogare compensi a professionisti esterni?

Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 2, quale documentazione è richiesta per la rendicontazione dei compensi a professionisti esterni e/o ad altre organizzazioni pubbliche o private coinvolte/i nella realizzazione del progetto?

Come indicato al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 2, per la rendicontazione delle “Spese per la retribuzione del personale non dipendente incaricato per la realizzazione del progetto” e delle “Spese per compensi per servizi e prestazioni professionali di terzi finalizzati alla realizzazione del progetto” le istituzioni scolastiche beneficiarie dovranno produrre la seguente documentazione contabile giustificativa: 1) lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate; 2) fatture o documentazione equivalente indicanti nell’oggetto della prestazione la pertinenza al progetto; 3) documentazione probante il pagamento dell’importo dovuto indicato in fattura o nella documentazione

contabile equivalente (es., ricevute bonifici, estratto conto); 4) F24 regolarmente quietanzati e prospetto di riconciliazione tra la fattura/documentazione contabile e gli F24 attestanti il versamento.

Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile coinvolgere, in qualità di destinatari delle attività, studenti non iscritti all’istituzione scolastica proponente?

Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari delle attività di formazione e promozione culturale, anche di studenti non necessariamente iscritti all’istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti dell’istituzione scolastica proponente (studenti di istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia oppure residenti all’estero ma con cittadinanza italiana).

Sono ammissibili al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale?

Sì, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo sono costituite dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e dalle scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo).

Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un partenariato costituito da più soggetti?

No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati) e possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.

Con riferimento al Bando 2, la proposta progettuale dev’essere già stata oggetto, in sede di candidatura, di apposita delibera di adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica proponente?

No. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti che risulteranno vincitori del suddetto Bando dovranno essere oggetto di specifica adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica beneficiaria mediante apposita delibera. La trasmissione di copia delle suddette delibere sarà richiesta da SIAE, alle istituzioni scolastiche beneficiarie che risulteranno assegnatarie del contributo, in sede di stipula della Convenzione, pena la revoca del contributo. Tali delibere potranno pertanto essere adottate anche in data successiva alla presentazione della proposta progettuale.

Con riferimento al Bando 2, tra le organizzazioni private che possono essere coinvolte nel progetto, in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatrici di servizi, possono rientrarvi soggetti privati di qualsiasi forma giuridica?

Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 2, tra le organizzazioni pubbliche e/o private che possono essere coinvolte nel progetto, in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatrici di servizi, possono rientrare anche soggetti aventi sede legale all’estero?

Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 2, nel caso in cui l’istituzione scolastica proponente non disponesse di professionalità interne per lo svolgimento delle attività progettuali, è possibile affidarne l’intero svolgimento a professionalità (docenti/tutor) esterne?

Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni riguardo alla possibilità di realizzare i progetti mediante l’esclusivo coinvolgimento di professionalità esterne all’istituzione scolastica beneficiaria.

Con riferimento al Bando 2, una stessa organizzazione pubblica e/o privata può essere coinvolta, in qualità di sostenitrice, patrocinante ovvero in qualità di prestatrice di servizi, in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?

Sì, il Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 2, uno stesso professionista/collaboratore esterno può essere coinvolto in qualità di formatore/collaboratore in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?

Sì, il Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 2, il contributo richiesto a SIAE può coprire fino al 100% del costo totale del progetto o è necessario prevedere una quota di cofinanziamento?

Come indicato all'art. 4 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", ciascuna istituzione scolastica proponente dovrà indicare in sede di candidatura l'articolazione del budget del progetto con riferimento all'entità del contributo richiesto a SIAE, nel limite massimo di € 25.000,00. Al termine del progetto, le istituzioni scolastiche beneficiarie saranno chiamate a rendicontare le spese effettuate con riferimento al contributo assegnato da SIAE. Il contributo richiesto a SIAE può pertanto coprire fino al 100% delle spese complessive del progetto nei limiti del contributo massimo richiedibile. Non è previsto l'obbligo di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente.

Con riferimento al Bando 2, qual è la corretta modalità per rendicontare il lavoro svolto dal personale dipendente dell'istituzione scolastica beneficiaria (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) per la realizzazione del progetto?

In sede di rendicontazione una quota parte dello stipendio di tale personale, commisurata alle ore di attività dedicate al progetto, potrà essere rendicontata secondo le regole indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" con riferimento alla tipologia di spesa A) "Spese per la retribuzione del personale dipendente (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) impiegato nella realizzazione del progetto". In sede di presentazione della proposta progettuale tali spese potranno essere inserite alla voce "Compenso personale interno (docenti, DS, DSGA, staff amministrativo) impiegato nella realizzazione delle attività di formazione e promozione culturale" presente nello schema di budget da presentare in sede di candidatura (step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale dedicato disponibile sul sito web www.bandiperchicrea.it).

Con riferimento al Bando 2, è possibile rendicontare il lavoro svolto dal personale docente per la realizzazione del progetto in orario "curricolare"?

Sì. Qualora il docente svolga attività legate al progetto nell'ambito del proprio orario di docenza "ordinaria", in sede di rendicontazione una quota parte dello stipendio del docente, commisurata alle ore di attività dedicate al progetto, potrà essere rendicontata secondo le regole indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole" con riferimento alla tipologia di spesa A) "Spese per la retribuzione del personale dipendente (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) impiegato nella realizzazione del progetto". Potranno essere rendicontate le spese riguardanti il compenso dei docenti interni sia per lo svolgimento di attività di formazione e insegnamento connesse al progetto, sia per lo svolgimento di attività di coordinamento, gestione del progetto o rendicontazione. In sede di presentazione della proposta progettuale tali spese potranno essere inserite alla voce "Compenso personale interno (docenti, DS, DSGA, staff amministrativo) impiegato nella realizzazione delle attività di formazione e promozione culturale" presente nello schema di budget da presentare in sede di candidatura (step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale dedicato disponibile sul sito web www.bandiperchicrea.it).

Con riferimento al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", un progetto riguardante la realizzazione di una residenza artistica deve prevedere obbligatoriamente lo svolgimento di attività di formazione frontale?

No.

Con riferimento al Bando 3, gli artisti under35 che prenderanno parte alle attività previste dal progetto devono essere già individuati in sede di candidatura?

Non necessariamente. In sede di presentazione della proposta progettuale, i soggetti proponenti dovranno specificare le modalità con cui intenderanno selezionare gli artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti

all'estero ma con cittadinanza italiana che prenderanno parte ai progetti di professionalizzazione artistica in qualità di destinatari finali. Tali artisti potranno pertanto essere selezionati dal soggetto proponente anche successivamente alla presentazione della candidatura.

Con riferimento al Bando 3, i docenti e/o le altre figure professionali che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto devono essere già individuati in sede di candidatura?

Non necessariamente. In sede di presentazione della proposta progettuale, i soggetti proponenti potranno fornire il nominativo dei docenti e/o delle altre figure professionali (ad es., formatori, tutor, ecc.) che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto solo se già individuati. Nel caso contrario, i soggetti proponenti potranno indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e le attività progettuali specifiche per le quali se ne prevede l'impiego.

Con riferimento al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", è previsto un numero minimo di ore di attività da realizzare?

Sì. Come indicato all'art. 2 del Bando saranno ammissibili esclusivamente progetti di professionalizzazione artistica (ad es., masterclass, residenze artistiche, corsi di formazione, seminari) che prevedano la realizzazione di attività di formazione (ad es., corsi di formazione, seminari, masterclass) oppure di percorsi di residenza artistica della durata minima di n. 60 ore; nel caso di progetti di professionalizzazione artistica che prevedono la realizzazione di residenze artistiche, ai fini del conteggio del rispetto del numero minimo di ore realizzate, ad una giornata di residenza potranno attribuirsi al massimo n. 8 ore di attività; i progetti di professionalizzazione potranno svolgersi sia in contemporanea (tutti gli artisti nello stesso periodo) sia in periodi diversi, purché ciascun artista/"collettivo" partecipi ad almeno 60 ore di attività; i progetti di professionalizzazione potranno avere una durata anche superiore a quella minima prevista dal Bando e le attività previste potranno svolgersi anche in maniera non continuativa.

Con riferimento al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", le minimo 60 ore di attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi totalmente o parzialmente in remoto?

Le minimo 60 ore di attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi solo parzialmente e in misura non prevalente in remoto. Resta inteso che, come indicato all'art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia. Pertanto, in caso di collegamenti da remoto, sarà richiesto ai soggetti beneficiari di sottoscrivere apposita autodichiarazione attestante lo svolgimento delle attività di professionalizzazione in Italia.

Con riferimento al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", è possibile presentare un progetto che preveda che le attività di professionalizzazione si svolgano parzialmente o totalmente all'estero?

No. Come indicato all'art. 2 del Bando le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia.

Con riferimento al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", tra le minimo 60 ore di attività di professionalizzazione previste dal progetto possono rientrare le ore di "lavoro individuale"?

Ai fini del conteggio del rispetto del numero minimo di ore realizzate, analogamente a quanto previsto dal Bando per le attività di residenza artistica, ed anche in coerenza con le previsioni generali in materia, ad una giornata di "lavoro individuale" potranno attribuirsi al massimo n. 8 ore di attività.

Con riferimento al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", vi sono particolari regole o criteri da adottare per la definizione delle modalità di selezione degli artisti under 35 che prenderanno parte alle attività?

No, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando, saranno ammissibili esclusivamente progetti di professionalizzazione artistica che prevedono il coinvolgimento - in qualità di destinatari finali - di artisti, interpreti, autori ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana.

Con riferimento al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi necessariamente nella stessa sede?

No, il Bando non prevede tale obbligo. Resta inteso che, come indicato all'art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi necessariamente in maniera continuativa?

No. Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi anche in maniera non continuativa.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, gli artisti under 35 coinvolti possono svolgere le attività di professionalizzazione previste dal progetto in momenti diversi o necessariamente in contemporanea?

Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione potranno svolgersi sia in contemporanea (tutti gli artisti nello stesso periodo) sia in periodi diversi, purché ciascun artista/“collettivo” partecipi ad almeno 60 ore di attività.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, le attività di professionalizzazione potranno avere durata superiore a 60 ore?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando, i progetti di professionalizzazione potranno avere una durata anche superiore a quella minima prevista dal Bando.

Con riferimento al Bando 3, è possibile prevedere un titolo di ingresso a pagamento per la partecipazione del pubblico agli eventi di presentazione delle opere che saranno realizzate dagli artisti under 35 nell’ambito del progetto?

Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, è possibile prevedere l’erogazione di un compenso agli artisti under 35 che parteciperanno alle residenze?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando, è possibile prevedere l’erogazione di un compenso, a carico del soggetto proponente, a favore degli artisti under 35 partecipanti. In ogni caso, sono ammessi esclusivamente progetti che non richiedano agli artisti partecipanti alcun contributo finanziario per la partecipazione alle attività di professionalizzazione artistica (ad es., tasse di iscrizione, quote di partecipazione, ecc.) e che garantiscano a tutti gli artisti partecipanti la copertura, a carico del soggetto proponente, di tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo, eventualmente anche sotto forma di borse di studio di importo predefinito.

Con riferimento al Bando 3, le spese di vitto, alloggio, viaggio, ecc. da garantire agli artisti under 35 possono essere sostenute in prima istanza dagli artisti under 35 e solo successivamente, a titolo di rimborso spese, dal soggetto beneficiario?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando, posto che sono ammessi esclusivamente progetti che garantiscano a tutti gli artisti partecipanti la copertura, a carico del soggetto proponente, di tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo, eventualmente anche sotto forma di borse di studio di importo predefinito, le eventuali spese di vitto, alloggio, viaggio, ecc. sostenute in prima istanza dagli artisti partecipanti alle attività di professionalizzazione artistica dovranno essere successivamente rimborsate agli stessi da parte del soggetto proponente secondo le regole previste all’art. 5 del Bando e al paragrafo 5 della relativa Guida Operativa.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, è possibile prevedere l’erogazione di borse di studio di importo predefinito agli artisti under 35 che parteciperanno alle attività di professionalizzazione?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando, sono ammessi esclusivamente progetti che non richiedano agli artisti partecipanti alcun contributo finanziario per la partecipazione alle attività di professionalizzazione artistica (ad es., tasse di iscrizione, quote di partecipazione, ecc.) e che garantiscano a tutti gli artisti partecipanti la copertura, a carico del soggetto proponente, di tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo, eventualmente anche sotto forma di borse di studio di importo predefinito.

Può partecipare al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” un partenariato costituito da più soggetti?

No, come indicato all’art. 3 del Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (un unico soggetto proponente). Tuttavia, come indicato all’art. 2 del Bando, i progetti di professionalizzazione artistica potranno eventualmente prevedere il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico sul quale sarà incentrata la proposta progettuale o che svolgono attività di istruzione e formazione (ad es., fondazioni o associazioni culturali, accademie, conservatori, teatri, scuole di musica, danza, arte, ecc.), le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico del soggetto

proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dal soggetto proponente, secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando. Il coinvolgimento di tali organizzazioni non è obbligatorio. Qualora previsto, e solo in tale caso, il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e/o private di settore sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio da parte della Commissione di valutazione nell'ambito della valutazione di merito, secondo quanto indicato all'art. 9 del Bando. A tal fine, in sede di candidatura al Bando, il coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e/o private di settore, se previsto, dovrà essere obbligatoriamente documentato dal soggetto proponente mediante l'invio di lettere di intenti, manifestazioni di interesse, accordi, contratti, protocolli o altro appositamente sottoscritti dalle organizzazioni indicate dal soggetto proponente recanti esplicito riferimento al progetto presentato in sede di candidatura al Bando. In mancanza di tale documentazione, il coinvolgimento di tali organizzazioni non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 4, settore Arti visive, performative e multimediali, possono partecipare al bando soggetti che svolgono attività professionale di organizzazione e/o curatela di mostre/eventi di arti visive, performative e multimediali?

Sì, con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", settore Arti visive, performative e multimediali, il requisito di ammissibilità indicato alla lettera D dell'art. 3.1 riguardante lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione artistica nei settori delle Arti visive, performative e multimediali è da intendersi riferito anche allo svolgimento di attività professionale di organizzazione e/o curatela di mostre/eventi di arti visive, performative e multimediali.

Con riferimento al Bando 4, settore Cinema, possono partecipare al bando soggetti che svolgono attività professionale di organizzazione festival/rassegne/eventi cinematografici?

Sì, con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", settore Cinema, il requisito di ammissibilità indicato alla lettera D dell'art. 3.2 riguardante lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o distribuzione cinematografica è da intendersi riferito anche allo svolgimento di attività professionale di organizzazione festival/rassegne/eventi cinematografici.

Con riferimento al Bando 4, settore Danza, possono partecipare al bando soggetti che svolgono attività professionale di management e/o organizzazione e/o distribuzione teatrale, di danza o spettacolo dal vivo?

Sì, con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", settore Danza, il requisito di ammissibilità indicato alla lettera D dell'art. 3.3 riguardante lo svolgimento di attività professionale di produzione teatrale, di danza o spettacolo dal vivo è da intendersi riferito anche allo svolgimento di attività professionale di management e/o organizzazione e/o distribuzione teatrale, di danza o spettacolo dal vivo.

Con riferimento al Bando 4, settore Libro e lettura, possono partecipare al bando soggetti che svolgono attività professionale di organizzazione di festival/rassegne/eventi letterari?

Sì, con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", settore Libro e lettura, il requisito di ammissibilità indicato alla lettera D dell'art. 3.4 riguardante lo svolgimento di attività professionale di edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali è da intendersi riferito anche allo svolgimento di attività professionale di organizzazione di festival/rassegne/eventi letterari.

Con riferimento al Bando 4, settore Musica, possono partecipare al bando soggetti che svolgono attività professionale di management/booking musicale e/o organizzazione di spettacolo dal vivo?

Sì, con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", settore Musica, il requisito di ammissibilità indicato alla lettera D dell'art. 3.5 riguardante lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica è da intendersi riferito anche allo svolgimento di attività professionale di management/booking musicale e/o organizzazione di spettacolo dal vivo.

Con riferimento al Bando 4, settore Teatro, possono partecipare al bando soggetti che svolgono attività professionale di management e/o organizzazione e/o distribuzione teatrale, di danza o spettacolo dal vivo?

Sì, con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, settore Teatro, il requisito di ammissibilità indicato alla lettera D dell’art. 3.6 riguardante lo svolgimento di attività professionale di produzione teatrale, di danza o spettacolo dal vivo è da intendersi riferito anche allo svolgimento di attività professionale di management e/o organizzazione e/o distribuzione teatrale, di danza o spettacolo dal vivo.

Con riferimento al Bando 4, settore Teatro o Danza, è possibile presentare un progetto di tour o festival riguardante la presentazione al pubblico di opere teatrali o coreografiche la cui produzione e circuitazione, in passato, è stata effettuata con contributi del Ministero della Cultura?

Sì, purché come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, le rappresentazioni previste dal progetto di tour/circuitazione o festival/rassegna presentato in sede di candidatura al Bando 4 non costituiscano l’oggetto di tali contributi.

Con riferimento al Bando 4, la proposta progettuale può riguardare un’opera che è già stata oggetto in passato di una proposta progettuale che ha ottenuto un contributo nell’ambito del programma Per Chi Crea?

Sì, il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un festival/una rassegna dedicato/a ad artisti under 35 da realizzarsi nell’ambito di un festival/rassegna più ampio/a e/o già esistente?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. Festival/rassegne nazionali e D. Festival/rassegne internazionali, sono ammesse proposte progettuali riguardanti: 1) l’organizzazione o partecipazione a festival/rassegne interamente dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana; 2) l’organizzazione o partecipazione a festival/rassegne dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana realizzate nell’ambito di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti; in questi casi la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente al festival/rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana e tale festival/rassegna dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell’ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserito/a. Nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a festival/rassegne organizzati da soggetti terzi saranno ammissibili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente. Pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante la partecipazione a un festival o a una rassegna organizzato/a da un soggetto terzo?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. Festival/rassegne nazionali e D. Festival/rassegne internazionali, sono ammesse proposte progettuali riguardanti: 1) l’organizzazione o partecipazione a festival/rassegne interamente dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana; 2) l’organizzazione o partecipazione a festival/rassegne dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana realizzate nell’ambito di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti; in questi casi la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente al festival/rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana e tale festival/rassegna dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell’ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserito/a. Nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a festival/rassegne organizzati da soggetti terzi saranno ammissibili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente. Pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un festival/una rassegna dedicato/a ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio/a che prevede anche l'esibizione di artisti over 35?

Sì. Come indicato all'art. 2 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", per quanto riguarda le tipologie progettuali C. Festival/rassegne nazionali e D. Festival/rassegne internazionali, sono ammesse proposte progettuali riguardanti: 1) l'organizzazione o partecipazione a festival/rassegne interamente dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana; 2) l'organizzazione o partecipazione a festival/rassegne dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana realizzate nell'ambito di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti; in questi casi la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente al festival/rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana e tale festival/rassegna dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserito/a. Nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a festival/rassegne organizzati da soggetti terzi saranno ammissibili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente. Pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese.

Con riferimento al Bando 4, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di tour o festival riguardante la presentazione al pubblico di opere cinematografiche o assimilate la cui produzione, in passato, è stata effettuata con contributi del Ministero della Cultura?

Sì, purché come indicato all'art. 2 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", le attività di promozione o distribuzione previste dal progetto di tour/circuitazione o festival/rassegna presentato in sede di candidatura al Bando 4 non costituiscano l'oggetto di tali contributi.

Con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" è possibile prevedere un titolo di ingresso a pagamento per la partecipazione del pubblico agli eventi previsti dal progetto?

Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4, è possibile in fase di realizzazione del progetto sostituire gli artisti under 35 sui quali è incentrata la Proposta progettuale con altri artisti aventi i medesimi requisiti?

Come indicato all'art. 2 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" e al paragrafo 2.3 della relativa Guida Operativa, in sede di attuazione dei progetti: 1) per i progetti riguardanti le tipologie A. e B. (Tour/circuitazioni nazionali e internazionali) saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione esclusivamente nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di "collettivi" di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.); in tali casi saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale nel limite del 20% del numero complessivo di artisti che compongono il singolo "collettivo", purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana (minimo l'80% dei componenti di ciascun "collettivo"); viceversa, non saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di artisti singoli, pena la revoca del contributo; 2) per i progetti riguardanti le tipologie C. e D. (Festival/rassegne nazionali e internazionali) saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione nel limite del 25% del numero complessivo di artisti/"collettivi" proposti (ad es., 1 artista/"collettivo" su 4); nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di "collettivi" di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.) saranno inoltre ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale nel limite del 20% del numero complessivo di artisti che compongono il singolo "collettivo", purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana (minimo l'80% dei componenti di ciascun "collettivo").

Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour/circuitazione o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto potranno eseguire un repertorio composto da un autore over 35 o con cittadinanza straniera?

Sì, il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevede limitazioni a riguardo. L'autore dei brani che saranno eseguiti dagli artisti under 35 nell'ambito del tour/circuitazione o del festival/rassegna previsto/a dal progetto potrà essere di qualsiasi età o residenza/cittadinanza.

Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour/circuitazione o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente eseguire soltanto un repertorio di cui sono autori?

No, il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevede limitazioni a riguardo. I brani che saranno eseguiti dagli artisti under 35 nell'ambito del tour/circuitazione o del festival/rassegna previsto/a dal progetto potranno essere anche di altri autori.

Con riferimento al Bando 4, le opere degli artisti under 35 che saranno eseguite/presentate al pubblico nell'ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto possono essere opere inedite e/o opere prime?

Sì, il Bando non prevede l'obbligo che gli artisti under 35 proposti abbiano già realizzato opere in passato, né prevede che le opere che saranno eseguite/presentate al pubblico nell'ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto debbano essere già state presentate al pubblico in passato.

Con riferimento al Bando 4, le opere degli artisti under 35 che saranno eseguite/presentate al pubblico nell'ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto devono obbligatoriamente essere opere inedite e/o opere prime?

No, il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevede limitazioni a riguardo. Le opere che saranno eseguite/presentate al pubblico nell'ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto possono essere sia opere prime sia opere che sono state già presentate al pubblico in passato.

Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza, tipologie A. e B., è possibile presentare una proposta progettuale che prevede il coinvolgimento di un artista/ "collettivo" di artisti under 35 che in passato non ha mai effettuato un tour/circuitazione?

Sì, il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4, tipologie progettuali A e B, è obbligatorio inviare in sede di candidatura documentazione attestante le date del tour previste nella proposta progettuale (ad es., accordi, contratti o lettere di impegno con promoter locali, ecc.)?

No, tale documentazione non è richiesta in sede di candidatura al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale". La documentazione obbligatoria da presentare in sede di candidatura è indicata all'art. 7 del Bando.

Con riferimento al Bando 4, in fase di realizzazione del progetto è possibile incrementare il numero di componenti dei "collettivi" artistici proposti in sede di candidatura?

Sì. Nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di "collettivi" di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.) in fase di realizzazione del progetto è possibile incrementare il numero dei componenti di tali "collettivi" purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana (minimo l'80% dei componenti di ciascun "collettivo").

Con riferimento al Bando 4, tipologie A e B, il soggetto proponente può ricevere compensi dai promoter/organizzatori locali delle date/iniziativa previste/i dal tour/circuitazione?

Sì, il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4, comuni diversi afferenti alla medesima regione sono considerati città diverse ai fini del rispetto del numero minimo di spettacoli/iniziativa da effettuare?

Sì.

Con riferimento al Bando 4, comuni diversi afferenti alla medesima provincia sono considerati città diverse ai fini del rispetto del numero minimo di spettacoli/iniziative da effettuare?

Sì.

Con riferimento al Bando 4, è richiesta una determinata estensione territoriale e abitativa delle “città” nelle quali deve avvenire la realizzazione degli spettacoli/iniziative previsti/e dal progetto?

No, il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4, tipologie progettuali A e B, è obbligatorio indicare in sede di candidatura le date e le location (città o “contesto”) degli spettacoli/iniziative previsti/e?

Sì, con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, tipologie progettuali A e B, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno indicare le date e le location (città o “contesto”) degli spettacoli/iniziative previsti/e dal progetto di tour/circuitazione. Nel corso di svolgimento delle attività progettuali sarà possibile effettuare eventuali modifiche nei limiti consentiti al paragrafo 2 della Guida operativa.

Con riferimento al Bando 4, è possibile in fase di realizzazione del progetto modificare le date degli spettacoli/iniziative previsti/e in sede di proposta progettuale?

Come indicato al paragrafo 2.2 della Guida Operativa in allegato al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, fermo restando l’obbligo del rispetto delle tempistiche di avvio e termine dei progetti previste dal Bando, sono ammesse proposte di variazione riguardanti le tempistiche di realizzazione del progetto, le quali dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da SIAE. Le proposte di variazione delle tempistiche del progetto potranno riguardare le tempistiche previste nello schema di cronoprogramma contenuto nello step 5 della proposta progettuale presentata mediante il form online di presentazione della candidatura raggiungibile dall’area riservata del sito web www.bandiperchicrea.it. Resta inteso che, come indicato al paragrafo 2.3 della suddetta Guida Operativa, per i progetti riguardanti le tipologie A. e B. (Tour/circuitazioni nazionali e internazionali), non saranno ammesse proposte di riduzione del numero di date/iniziative indicate in proposta progettuale.

Con riferimento al Bando 4, tipologia A e B, è possibile in fase di realizzazione del progetto incrementare il numero degli spettacoli/delle iniziative del tour previsti/e in sede di proposta progettuale?

Sì, previa autorizzazione di SIAE e fermo restando il valore del contributo assegnato da SIAE, il quale non potrà essere incrementato.

Con riferimento al Bando 4, tipologie A e B, le date/iniziative previste dal progetto di tour/circuitazione dovranno svolgersi necessariamente in maniera continuativa?

No, con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, tipologie progettuali A e B, le date/iniziative previste dal progetto di tour/circuitazione potranno svolgersi anche in maniera non continuativa nel corso del periodo di cui al punto 6 del medesimo bando, e comunque secondo quanto ivi previsto.”.

Con riferimento al Bando 4, è possibile in fase di realizzazione del progetto modificare le location (città o “contesto”) degli spettacoli/iniziative previsti/e in sede di proposta progettuale?

Come indicato al paragrafo 2.3 della Guida Operativa in allegato al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, fermo restando l’obbligo di mantenimento delle caratteristiche di ammissibilità del progetto (definite all’art. 2 del Bando), sono ammesse proposte di variazione ai contenuti del progetto medesimo esclusivamente di carattere “non strutturale”, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a SIAE e da quest’ultima approvate. Tali variazioni potranno riguardare il “Progetto delle attività”, descritto allo step 2 della proposta progettuale presentata mediante il form online di presentazione della candidatura raggiungibile dall’area riservata del sito web www.bandiperchicrea.it, e il “Progetto di comunicazione” descritto allo step 4 della proposta progettuale. Resta inteso che, per tutte le tipologie progettuali, non saranno ammesse variazioni inerenti le location e i “contesti” previsti per la realizzazione degli spettacoli/iniziative previsti/e in sede di proposta progettuale qualora tali variazioni comportino una riduzione del valore qualitativo del progetto presentato in sede di candidatura e approvato dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un tour/circuitazione o un festival/rassegna che si svolgerà sia in Italia che all'estero?

No. Ciascun progetto potrà riguardare esclusivamente un tour/circuitazione o un festival/rassegna che si svolgerà interamente in Italia o, in alternativa, interamente all'estero.

Con riferimento al Bando 4, tipologie progettuali B) e D), gli spettacoli/le iniziative previste dal progetto possono svolgersi in uno o più paesi esteri qualsiasi?

Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4, tipologie C) e D), è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna che si svolgerà in più location nell'ambito di una stessa città o in più città diverse?

Sì, il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevede limitazioni a riguardo. Resta inteso che ciascun progetto potrà riguardare esclusivamente un festival/rassegna che si svolgerà interamente in Italia o, in alternativa, interamente all'estero.

Con riferimento al Bando 4, le spese per l'eventuale traduzione delle opere in altre lingue sono ammissibili anche per i progetti nazionali (tipologie A. Tour/circuitazioni nazionali e C. Festival/rassegne nazionali)?

Sì, tali spese sono ammissibili per tutte le tipologie progettuali previste dal Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale".

Con riferimento al Bando 4, cosa si intende laddove è scritto che il festival o la rassegna dovrà essere «autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampio/a in cui sarà inserito/a»?

Con la frase indicata si intende che, in sede di proposta progettuale e in sede di realizzazione del progetto, al festival o alla rassegna dedicata agli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana) dovrà essere conferita chiara identificabilità e visibilità rispetto all'eventuale festival o rassegna più ampio/a in cui sarà inserito/a, sia sotto il profilo della comunicazione (ad es., assegnazione di un titolo o di una veste grafica specifica nell'ambito dei materiali promozionali o dei canali di comunicazione del festival) sia sotto il profilo della programmazione (ad es., orario di esibizione/location/palco omogenei per tutti gli artisti under 35 coinvolti).